

Allegato 2



Unione Europea



Regione Puglia



POC PUGLIA 2014-2020
Programma Complementare Regione Puglia
approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020

AVVISO PUBBLICO

N. 2/POC-FSE/2022

ASSE IX

“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà
e ogni forma di discriminazione”

Priorità 9iv

Azione 9.7 - Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi

Sub-Azione 9.7.b - Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo
diurno per disabili ed anziani

per la gestione della annualità “*ponte*” 2022/2023 dell’operazione
“Avviso Pubblico Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità”

Il presente allegato si compone di n. 35 (trentacinque) pagg., inclusa la presente copertina.

Sommario

A) Normativa Comunitaria	22
B) Normativa Nazionale e Documenti Regionali.....	22
Art. 1 - Definizione e tipologia di beneficio	24
Art. 2 - Durata dell'Avviso e Annualità Operativa.....	25
Art. 3 - Requisiti di accesso.....	25
Art. 4 - Criteri di priorità per l'ammissione al beneficio	27
Art. 5 - Dotazione finanziaria della misura.....	28
Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda	29
Art. 7 - Finestra temporale di candidatura.....	31
Art. 8 - Documentazione da presentare per la domanda.....	32
Art. 9 - Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa	33
Art. 10 - Istruttoria e convalida delle domande	35
Art. 11 - Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio	36
Art. 12 - Durata del beneficio Buono servizio	37
Art. 13 - Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione	37
Art. 14 - Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio	39
Art. 15 - Controlli.....	40
Art. 16 - Obblighi per l'Ambito Territoriale Sociale.....	40
Art. 17 - Rispetto della privacy	41
Art. 18 - Informazioni	42
Allegato A.1 - format domanda (<i>per utenti art. 3, co. 1, 2</i>).....	43
Allegato A.2 - format domanda (<i>per utenti art. 3, co. 3</i>).....	45
Allegato B.1 - format preventivo/abbinamento (<i>per utenti art. 3, co. 1, 2</i>).....	48
Allegato B.2 - format preventivo/abbinamento (<i>per utenti art. 3, co. 3</i>)	52

Riferimenti Normativi

La Regione Puglia, Sezione Inclusione Sociale Attiva, intende dare attuazione agli Interventi volti all'aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi in coerenza con la seguente normativa.

A) Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei e ss.mm. e ii.;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e ss.mm. e ii.;
- Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ss.mm. e ii.;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001 e ss.mm. e ii.;
- Accordo di Partenariato con l'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29.10.2014 e ss.mm. e ii.;
- Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13/08/2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con C(2021) 9942 final del 22/12/2021.

B) Normativa Nazionale e Documenti Regionali

- Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 recante: Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia; pubblicata in GURI n. 234 del 21/09/2020;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, recante: Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, e ss.mm. e ii.;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.;
- DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1735 del 06-10-2015;
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 118 POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 9942 del 22/12/2021.
- Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2079 del 22/12/2020, recante: Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017. Modifica criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma;
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 - Approvazione del documento strategico "AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia";
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 757 del 23/05/2022 - POR-POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7. Interventi volti all'aumento e alla qualificazione dei servizi socio sanitari ed educativi. Programmazione risorse per l'avvio della annualità 2022/2023 delle misure Buoni Servizio minori e Buoni Servizio Anziani e Disabili. Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi degli art. 42 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- Atto Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013", come integrato e modificato da ultimo con A.D. n. 143 del 14/04/2022, recante: Modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Premesse e finalità

La Regione Puglia già dalla precedente programmazione promuove e favorisce la qualità e la pluralità dell'offerta dei servizi e delle strutture domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti sostenendo la domanda delle famiglie mediante l'utilizzo di titoli di acquisto denominati "buoni servizio", fruibili solo presso soggetti erogatori accreditati in un apposito Catalogo Telematico Regionale e contrattualizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali.

A seguito della sperimentazione effettuata nel precedente periodo di programmazione 2007-2013, la Regione Puglia ha condiviso con il partenariato socioeconomico e istituzionale, al fine di dare continuità all'erogazione dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti, la necessità di attivare una misura che, nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi comunitari del ciclo 2014-2020, potesse assumere un ruolo strategico nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà, sia per la valenza di intervento finalizzato alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per favorire l'accessibilità di gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica a servizi di qualità.

Con la D.G.R. n. 1505 del 28 settembre 2016, quindi, sono stati approvati gli indirizzi operativi per l'avvio della SubAzione 9.7.b dell'Azione 9.7 dell'OT IX del POR PUGLIA FSE, con l'obiettivo di sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale.

Gli indirizzi approvati con la predetta Deliberazione, pertanto, sono stati a seguire attuati attraverso l'approvazione e l'aggiornamento di un Avviso Pubblico disciplinante il "Catalogo delle unità di offerta", istituito da ultimo con A.D. n. 598/2020 e un Avviso Pubblico disciplinante la DOMANDA di buoni servizio da parte delle famiglie pugliesi (Avviso n. 1/2017), da ultimo novellato con A.D. n. 761/2020.

Con DGR n. 1466 del 15/09/2021 la Regione Puglia, inoltre, al termine di un percorso partecipativo, ha approvato l'Agenda di Genere, un documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile. Il presente Avviso è previsto nell'area di intervento n. 1 "Migliorare il sistema di welfare a livello territoriale", scheda 5, la quale prevede l'intervento di erogazione di Buoni servizio per sostenere la domanda di accesso, in ottica di conciliazione, a percorsi multidimensionali e integrati di presa in carico per persone anziane e con disabilità, in condizione di fragilità o di limitata autonomia.

Per l'annualità operativa 2022-2023, nelle more dell'avvio del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, si rende necessario garantire continuità all'obiettivo di sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, provvedendo ad attivare la SubAzione 9.7.b in base agli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con Del. G.R. n. 857 del 15/06/2022, al fine di disciplinare la VII^a annualità "ponte", nel rispetto degli innovati scenari di programmazione, del quadro complessivo delle risorse disponibili e in una logica di transizione al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027.

Art. 1 - Definizione e tipologia di beneficio

1. Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti, di seguito "Buoni Servizio", si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale (*conditional cash transfer*), nella forma di "titolo di acquisto" per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell'Atto dirigenziale n. 598/2020 e successive disposizioni, finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di

accesso e i criteri di priorità per l'erogazione della misura medesima. **Il buono servizio è, dunque, una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative**, al fine di sostenere la domanda, farla crescere ed orientarla esclusivamente verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità, nell'ambito di un sistema pubblico di accreditamento.

2. Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti si configura, altresì, come un intervento finalizzato all'aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari, secondo la previsione della Priorità 9iv "Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" ex art. 3 del Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo per il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020; tale intervento, inoltre, è, altresì, coerente con l'art. 4.1.k del Reg. (UE) n. 1057/2021 relativo alla regolamentazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo.
3. Gli strumenti per l'attuazione della misura Buono Servizio sono:
 - a) il Catalogo delle unità di offerta, istituito da ultimo con A.D. n. 598/2020
 - b) il Catalogo della domanda
 alimentati rispettivamente dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento (Catalogo delle unità di offerta) e dalle famiglie degli utenti disabili e anziani dei servizi di che trattasi (Catalogo della domanda). A questi si aggiungono le graduatorie di priorità di accesso degli utenti al beneficio economico per accrescere l'efficacia e l'equità della misura medesima. Entrambi gli strumenti sono gestiti mediante apposita piattaforma informatica.
4. I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:
 - i servizi a ciclo diurno semi-residenziale per disabili e anziani, ex artt. 60 e 60ter (ora rispettivamente artt. 3 del R.R. n. 5/2019 e art. 3 del R.R. n. 4/2019), i "Centri diurni per pazienti affetti da Alzheimer" autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e R.R. 3/2005 e centri diurni artt. 68, 105, 106, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., in ogni caso autorizzati al funzionamento;
 - i servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) limitatamente alla quota sociale delle stesse prestazioni.

Per i suddetti servizi si considera quale costo la tariffa massima di riferimento regionale per prestazione unitaria – giornata/utente in centro diurno e ora di prestazione domiciliare – come definita nelle manifestazioni di interesse di iscrizione al Catalogo delle unità di offerta ex A.D. n. 598/2020, e come derivante dai rispettivi provvedimenti regionali di approvazione.

Art. 2 - Durata dell'Avviso e Annualità Operativa

1. Il presente Avviso ha validità esclusivamente in riferimento alla VII^a annualità operativa 2022-2023, c.d. annualità "ponte".
2. Nell'ambito dei termini complessivi di efficacia del presente Avviso Pubblico di cui al precedente comma 1, la VII^a Annualità Operativa "ponte" decorre dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2023, nel rispetto dei limiti di stanziamento progressivo di cui al successivo art. 5, comma 2, fatta salva eventuale estensione temporale dell'annualità medesima, oltre i predetti termini.
3. Con esclusivo riferimento alle prestazioni da finanziarsi a valere sulle risorse del PAC- PNSCIA - Fase II e/o di ogni altra eventuale risorsa finanziaria autonomamente allocata dai singoli Ambiti Territoriali Sociali, la durata dell'annualità operativa "ponte", anche in termini di ammissibilità della spesa, decorre dal 1° luglio 2022, al 30 giugno 2023, fatta salva eventuale estensione temporale dell'annualità medesima, oltre i predetti termini, su indicazione del ADG PAC.
4. Per Annualità Operativa si intende l'arco temporale in cui le graduatorie di accesso al Buono Servizio, come meglio specificato ai successivi artt. 5, 10 esplicano la propria efficacia, secondo i termini definiti dalla finestra per la presentazione della domanda.

Art. 3 - Requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", per la fruizione di prestazioni socio/assistenziali/sanitarie **presso STRUTTURE A CICLO DIURNO** di cui agli artt. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005, artt. 68, 105 e 106 del R.R. n. 4/2007 iscritte nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 598/2020) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano **presenti persone con disabilità 0-64 anni e/o anziani over65 non autosufficienti** residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso:

a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità¹ nel caso di domanda presso centri diurni ex artt. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019 e centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005

ovvero

di una *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità, nel caso domanda presso centri diurni ex artt. 68, 105, 106, elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio

b) di ISEE ORDINARIO² del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013

c) In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche*

di ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € **10.000,00** nel caso di persone con disabilità e non superiore a € **20.000,00** nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

2. Possono presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", per la fruizione di **prestazioni DOMICILIARI** presso servizi di cui agli artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007 iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 598/2020) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano **presenti persone con disabilità 0-64 anni** residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso:

a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso art. 87 o art. 88

in alternativa

nel solo caso di domanda presso art. 87, di una *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità

b) di ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013

c) In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti 18-64 anni, anche*

di ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00.

¹ Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano "in corso di validità" anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 720 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" o - in alternativa - PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al "Buono servizio" medesimo

² per entrambe le tipologie di ISEE (ordinario e ristretto), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS. **Quindi è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l'utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti, apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario che ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante apposito protocollo.**

3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse PAC- PNSCIA - Fase II e/o di ogni altra eventuale risorsa finanziaria autonomamente allocata dai singoli Ambiti Territoriali Sociali per la finalizzazione di cui al presente comma, possono altresì presentare domanda di accesso alla misura "Buoni Servizio", per la fruizione di **prestazioni DOMICILIARI** presso servizi di cui agli artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007 iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 598/2020) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano **presenti anziani over-65 non-autosufficienti** residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso:
- di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso art. 87 (SAD) o art. 88 (ADI), o in alternativa, per il solo art. 87, solo certificazione del medico di medicina generale che attesti la possibilità di rispondere ai bisogni socio-sanitari del soggetto, attraverso servizi alternativi all'ADI/CDI (in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ADG PAC)
 - di ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00**
 - di ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € **20.000,00**.
4. I richiedenti il buono servizio di cui al precedente comma 3, confluiscono in apposita autonoma graduatoria (c.d. graduatoria "C") da attivarsi esclusivamente presso gli Ambiti Territoriali sociali che provvederanno a specifico autonomo stanziamento a valere su risorse PAC- PNSCIA - Fase II e/o altra fonte di finanziamento dedicata. **In assenza di finanziamento PAC- PNSCIA - Fase II/altro finanziamento autonomo dedicato dal singolo ambito territoriale con specifico contatore su piattaforma, la procedura di domanda dedicata ad anziani over-65 non autosufficienti per servizi domiciliari non può essere attivata** e – conseguentemente – la graduatoria "C" non viene posta in essere.
5. La domanda di buono servizio è effettuata dal referente del nucleo³ familiare all'Ambito Territoriale Sociale ove ha sede l'unità di offerta scelta, anche per il tramite di quest'ultima, con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 4 - Criteri di priorità per l'ammissione al beneficio

1. Ai fini della valutazione di priorità per l'ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nel format di domanda da parte dei nuclei familiari richiedenti, le istanze vengono automaticamente ordinate dal sistema telematico in ordine decrescente e vengono associate alla denominazione del servizio prescelto, secondo un punteggio di valutazione della fragilità socio-economica complessiva del nucleo familiare. L'ordine decrescente è determinato sulla base del punteggio conseguito per i criteri di priorità di seguito riportati:

1 - Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max pt. 70	
Il punteggio massimo di pt. 70 si attribuisce a ISEE ORDINARIO "0". Per gli altri valori di ISEE ORDINARIO fino a 40.000,00 si applica la seguente formula per l'attribuzione del relativo punteggio: $70 - (VALORE ISEE ORDINARIO / 571,428) = punteggio$ (da arrotondarsi alla 3^a cifra decimale)	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato nella corrispondente DSU) max. pt. 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo <i>mono-personale</i>)	Pt. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 20

³Per "Referente del nucleo familiare" si intende un parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente, il tutore legalmente nominato o eventuale amministratore di sostegno. Nel caso di disabili/anziani "soli" (nucleo familiare mono-personale), il "Referente del nucleo familiare" potrà coincidere (ove ne ricorrano le condizioni) con lo stesso disabile/anziano beneficiario, in alternativa alle altre figure suindicate.

Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso beneficiario buono)	Pt. 30

- All'esito della valutazione, è prevista la generazione di una graduatoria "A" riferita alle domande presentate presso CENTRI DIURNI e di una graduatoria "B" riferita alle domande presentate presso SERVIZI DOMICILIARI dai soli utenti di cui al precedente art. 3, comma 2.
- In aggiunta, all'esito della valutazione, è prevista la generazione di una graduatoria "C" riferita alle domande presentate presso SERVIZI DOMICILIARI dai soli utenti di cui al precedente art. 3, comma 3, esclusivamente presso gli Ambiti territoriali sociali che abbiano provveduto ad appostare autonomi stanziamenti a valere su risorse PAC- PNSCIA - Fase II e/o altra fonte di finanziamento dedicata dell'Ambito territoriale.
- A parità di punteggio sulla base dei predetti criteri, si utilizza l'ordine temporale di presentazione delle domande all'interno dell'arco di apertura della finestra temporale e all'interno della singola graduatoria (A,B, C) separatamente intesa.
- I punteggi definiti ai sensi dei precedenti commi, determinano il rispettivo ordine di priorità per l'accesso al beneficio, nelle more dell'adozione di apposita graduatoria definitiva da parte dell'Ambito territoriale competente ai sensi del successivo art. 10.

Art. 5 - Dotazione finanziaria della misura

- La misura oggetto del presente Avviso, in riferimento alle domande di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, trova copertura, in prima istanza, a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 stanziati con Del. G.R. n. 757 del 23/05/2022 per un importo complessivo pari ad € 14.613.776,09; a tali stanziamenti iniziali, potranno aggiungersi eventuali ulteriori risorse da Bilancio Autonomo/vincolato regionale, sulla scorta di eventuali economie che dovessero rendersi disponibili o a seguito di stanziamenti derivanti dagli strumenti della Politica di Coesione Nazionale o Europea in corso di adozione, tali ulteriori risorse potranno essere utilizzate per tutti i destinatari dell'avviso di cui alle graduatorie A, B e C.

Asse Prioritario	IX – Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione
Obiettivo Specifico	9 d)
Titolo obiettivo specifico e RA 9.3	Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura e socioeducativi al fine di supportare i percorsi di inclusione attiva promuovendo l'accesso ai servizi di qualità rivolti ai bambini e alle persone adulte e anziane con limitata autonomia e che richiedano elevati carichi di cura, fabbisogno di conciliazione, qualità dei contesti di vita e piena accessibilità dei servizi.
Azione del POR	9.7 Interventi volti all'aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
Indicatore di Output	ESF-CO14 Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico

- Le predette risorse, da allocarsi secondo le finalizzazioni di spesa che ogni Ambito Territoriale definisce in apposito progetto attuativo preliminare, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Disciplinare da sottoscrivere a seguito dei provvedimenti di Impegno, riparto e assegnazione, garantiscono il finanziamento del primo semestre (ottobre 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023) dell'annualità operativa, come definita al precedente art. 2, comma 2 entro i limiti di stanziamento assegnato e fatta salva la possibilità di rifinanziamento del restante trimestre (aprile – giugno 2023), in ragione di eventuali

economie che dovessero rendersi disponibili su altri Fondi Vincolati o di Bilancio Autonomo regionale o eventuale estensione dell'annualità operativa.

3. Le risorse PAC- PNSCIA - Fase II e/o altra fonte di finanziamento eventualmente e autonomamente allocata da ciascun ambito territoriale sociale, garantiscono il finanziamento delle domande relative ad utenti di cui al precedente art. 3, comma 3, per l'intero periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023, entro i limiti di stanziamento assegnato, fatta salva eventuale estensione temporale dell'annualità medesima, oltre i predetti termini, su indicazione del ADG PAC.
4. **Con riferimento allo stanziamento di risorse del POC Puglia 2014-2020**, gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure di competenza, entro il limite massimo del **2%** delle risorse loro assegnate, possono utilizzare risorse economiche per la copertura di:
 - a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
 - b) spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - c) costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
2. Tutte le spese devono intendersi ammissibili e certificabili se sostenute nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e rendicontate sulla base di apposita documentazione contabile secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali mediante apposite linee guida.
3. Per la rendicontazione delle risorse PAC, da gestirsi autonomamente e separatamente dalle restanti risorse, trovano applicazione esclusivamente le Linee guida adottate dalla competente Autorità di Gestione PAC, ferma restando la possibilità di avvalersi di tutte le funzionalità telematiche rese disponibili dal sistema gestionale telematico dei "Buoni Servizio".

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La procedura per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare, la presa in carico e l'inoltro della domanda all'Ambito Territoriale Sociale tramite la funzione di abbinamento da parte dell'Unità di Offerta, sono effettuate con le modalità riportate di seguito e disponibili all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022**.

La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di validità. Le credenziali SPID devono essere intestate al referente del nucleo familiare. Qualora il referente familiare non sia in possesso di credenziali SPID è possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza, non sarà possibile procedere alla presentazione della domanda. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE Ordinario in corso di validità in cui sia presente l'eventuale beneficiario del Buono Servizio: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it>.

Le fasi a e b di seguito riportate sono descritte in dettaglio nel "Manuale per la procedura telematica di accreditamento al portale Bandi Puglia Sociale", presente sulla piattaforma telematica dedicata <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020>.

a. Accreditamento del nucleo familiare

Il referente familiare o il delegato esterno al nucleo accede con le proprie credenziali SPID rilasciate da un fornitore accreditato alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti

le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile a verificare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase potrà essere avviata già dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

b. Generazione Codice Famiglia

Al termine della fase di accreditamento del referente familiare, previa convalida, il sistema genera il "Codice Famiglia" inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente un indirizzo di posta certificata, indicati dal referente/delegato nella fase precedente. L'anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell'Attestazione ISEE Ordinario rilasciata al richiedente e acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica. Non è quindi possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare, se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E', invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare riguardanti lo stato di occupazione, i titoli di studio, e lo stato di disabilità richieste dalla piattaforma informatica tramite l'apposita funzione. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto. **La presente procedura rimane valida anche per i partecipanti ad annualità precedenti, già in possesso di un codice famiglia, che dovrà essere nuovamente generato rendendosi necessario aggiornare la collegata DSU Isee.**

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accreditamento e la generazione del Codice Famiglia, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 3 il referente del nucleo familiare/delegato presenta la domanda di accesso al Buono Servizio scegliendo tra le Unità di Offerta opzionabili.

A tal fine, il sistema in base alle caratteristiche socio-anagrafiche soggettive del richiedente la prestazione e in base alla tipologia del servizio da opzionarsi, propone la compilazione, alternativa, di una sola tra la seguenti tipologie di domanda:

- Domanda per servizi relativi alla graduatoria A "CENTRI DIURNI", richiesti da persone con disabilità 0-64 anni e/o anziani over65 non-autosufficienti (art. 3, comma 1);
- Domanda per servizi relativi alla graduatoria B "SERVIZI DOMICILIARI SAD-ADI" richiesti da persone con disabilità 0-64 anni (art. 3, comma 2);
- Domanda per servizi relativi alla graduatoria C "SERVIZI DOMICILIARI SAD-ADI" richiesti da anziani Over-65 non-autosufficienti (art. 3, comma 3).

La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato esclusivamente on-line, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "a termine" in quanto può essere effettuata **esclusivamente entro i termini della FINESTRA TEMPORALE DI CANDIDATURA di cui al successivo art. 7 (fatte salve eventuali proroghe disposte con specifici atti).**

I moduli predisposti sulla piattaforma telematica devono essere compilati inserendo le seguenti informazioni:

- a. indicazione della tipologia di prestazione per disabili, anziani e persone non autosufficienti offerta dalle unità tra quelle iscritte nell'apposito catalogo;
- b. indicazione dell'unità di offerta prescelta;
- c. dichiarazione attestante la specifica condizione di bisogno socio-assistenziale o socio-sanitario per cui si richiede un corrispondente servizio;

- d. dichiarazione del valore ISEE ORDINARIO e del valore ISEE RISTRETTO (nei casi richiesti), mediante indicazione del numero di protocollo della corrispondente ATTESTAZIONE ISEE rilasciata da INPS (un solo numero di protocollo se entrambi gli ISEE sono contenuti in un'unica attestazione, due differenti numeri di protocollo se i due valori, ordinario e ristretto, sono contenuti in due distinte attestazioni); la dichiarazione è automaticamente acquisita dal sistema mediante cooperazione applicativa con la Banca Dati INPS.

Al termine della compilazione della domanda online, il referente o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Dalla piattaforma telematica è generata la domanda di accesso al Buono in formato pdf con sigillo elettronico, riportante tutti i dati inseriti in piattaforma, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, **il quale attesta solamente l'avvenuta corretta trasmissione della domanda all'unità di offerta opzionata e non si configura come acquisizione della domanda in capo all'Ambito territoriale di riferimento**, ai fini della relativa istruttoria di cui al successivo articolo 10.

Se il referente o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata; nel caso in cui il referente/delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

L'unità di offerta opzionata può rendersi disponibile ad offrire supporto ed assistenza in favore del referente del nucleo familiare per espletare le procedure di accreditamento, compilazione ed invio della domanda.

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 3, il referente/delegato può presentare una domanda di accesso per ogni componente del nucleo familiare in condizione di disabilità e/o non autosufficienza.

I nuclei familiari, inoltre, possono presentare fino a un massimo di n. 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all'istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell'utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.

E' possibile presentare domanda di Buono Servizio da fruirsi presso un CENTRO DIURNO iscritto al Catalogo Telematico dell'offerta ex A.D. 598/2020 dell'intero territorio regionale, indipendentemente dalla residenza del disabile/anziano destinatario della prestazione.

Per la fruizione di prestazioni DOMICILIARI (SAD/ADI), invece, è possibile presentare domanda di Buono Servizio, esclusivamente presso Unità di Offerta iscritte al Catalogo Telematico dell'offerta ex A.D. 598/2020, presenti nel medesimo Ambito Territoriale sociale di residenza del disabile/anziano destinatario della prestazione.

Art. 7 - Finestra temporale di candidatura

1. Per la VII^a "annualità operativa ponte", è prevista una sola finestra temporale di *candidatura*, con il seguente calendario operativo:

<p>Arco temporale per la presentazione e abbinamento delle nuove istanze a valere su fondi POC Puglia 2014-2020</p>	<p>Inizio validità di spesa del buono servizio (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)</p>	<p>Termine validità di spesa del nuovo buono (termine frequenza coperta da Buono Servizio)</p>	<p>Durata massima degli abbinamenti attivabili</p>
--	--	---	---

dalle ore 12:00 del 21 luglio 2022 alle ore 12:00 del 29 settembre 2022	1 ottobre 2022	31 marzo 2023 (fatto salvo eventuale rifinanziamento fino a giugno 2023)	<u>Mesi 6</u> (eventualmente estendibili a mesi 9 solo in caso di rifinanziamento)
Arco temporale per la presentazione e abbinamento delle nuove istanze a valere su fondi PAC- PNSCIA - Fase II e/o Altri fondi di Ambito	Inizio validità di spesa del buono servizio PAC/altro (possibilità di avvio frequenza coperta da Buono Servizio)	Termine validità di spesa del nuovo buono PAC/altro (termine frequenza coperta da Buono Servizio)	Durata massima degli abbinamenti attivabili PAC/altro
dalle ore 12:00 del 21 luglio 2022 alle ore 12:00 del 29 settembre 2022	1 luglio 2022⁴ (validità di spesa retroattiva rispetto alla domanda)	30 giugno 2023	<u>Mesi 12</u>

- In presenza di eccezionali e motivate esigenze, potrà essere valutata la possibilità di adottare una proroga ai predetti termini.
- E' facoltà dell'Amministrazione regionale, in presenza di ulteriori fonti finanziarie disponibili, procedere all'apertura di una o più finestre infra-annuali di accesso all'intervento destinato agli anziani over 65 non autosufficienti di cui alla graduatoria C, per prestazioni domiciliari.

Art. 8 - Documentazione da presentare per la domanda

- Il referente/delegato del nucleo familiare presenta all'Unità di Offerta indicata nella propria istanza di accesso al buono servizio la seguente documentazione, tassativamente entro i termini di scadenza della finestra temporale indicati al precedente art. 7, comma 1 (**la documentazione deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente**):

Nel caso di persone con disabilità 0-64 anni e/o anziani over65 non-autosufficienti richiedenti buono servizio presso STRUTTURE A CICLO DIURNO:

- PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso centri diurni ex artt. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019 e centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005
ovvero
Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità, nel caso domanda presso centri diurni ex artt. 68, 105, 106, elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio
- ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013
- In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche ISEE RISTRETTO* in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

⁴ La data di effettivo avvio del preventivo di spesa non potrà in ogni caso essere antecedente al 1° luglio 2022 e, altresì, alla data di ammissibilità della spesa PAC di ogni singolo Piano di Intervento di Ambito Territoriale. **E' compito del singolo Ambito territoriale dare specifiche istruzioni in merito all'utenza del territorio e alle Unità di Offerta, affinché venga correttamente valorizzata la data di inizio in sede di preventivo di spesa.**

Nel caso di persone con disabilità 0-64 anni richiedenti buono servizio presso SERVIZI DOMICILIARI SAD/ADI:

- a) PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso art. 87 o art. 88
- in alternativa*
- nel solo caso di domanda presso art. 87: *Scheda di Valutazione Sociale del caso* in corso di validità
- b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € **40.000,00** . Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013
- c) In aggiunta, *nel solo caso di disabili adulti 18-64 anni, anche* ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00.

Nel caso di anziani Over-65 non-autosufficienti richiedenti buono servizio presso SERVIZI DOMICILIARI SAD/ADI (finanziamento PAC):

- a) PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso art. 87 (SAD) o art. 88 (ADI), o in alternativa, esclusivamente per art. 87, solo certificazione del medico di medicina generale che attesti la possibilità di rispondere ai bisogni socio-sanitari del soggetto, attraverso servizi alternativi all'ADI/CDI (in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ADG PAC)
- b) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00
- c) ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 20.000,00.
2. L'unità di offerta, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma 1, secondo le differenti fattispecie previste, provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma telematica entro e non oltre le medesime scadenze di cui al precedente art. 7, comma 1, al fine di avviare e concludere la procedura di abbinamento indicata al successivo art. 9 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e per la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente. Non è possibile "abbinare" domande successivamente ai predetti termini, fatte salve eventuali proroghe tecniche o formali proroghe *erga omnes*.

Art. 9 - Abbinamento e generazione del Preventivo di Spesa

1. La procedura di abbinamento è operativa contestualmente alla fase di domanda da parte delle famiglie ed è attivabile esclusivamente in presenza di una domanda completa e convalidata mediante apposita funzione di invio.

Per avviare l'abbinamento della domanda l'Unità di Offerta opzionata acquisisce, da parte del Referente del Nucleo familiare o dal delegato, il codice domanda attribuito dalla piattaforma alla domanda inviata.

L'unità di offerta è tenuta ad abbinare in ordine cronologico in base alla consegna della documentazione e, a parità, in ordine cronologico di invio telematico della domanda.

2. L
 'unità di offerta:
- b. **controlla** la correttezza della documentazione presentata dal referente del nucleo familiare;
 - c. **verifica** la disponibilità dei posti messi a Catalogo;
 - d. **genera un preventivo di spesa** riferito alla finestra temporale (con data inizio e durata differenziata in base alla fonte di finanziamento utilizzata) di cui al precedente art. 7, tramite la funzione disponibile in piattaforma sulla base delle esigenze della famiglia, del valore dell'ISEE acquisito dalla piattaforma dell'INPS e della tariffa presente su Catalogo telematico dell'offerta;
 - e. **carica** nella piattaforma informatica la documentazione di cui al art. 8 presentata dal Referente del nucleo familiare.

3. Ai fini della generazione del preventivo di spesa di cui al precedente comma, il soggetto gestore dell'unità di offerta – sulla base delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare e/o dei fabbisogni risultanti dalla documentazione acquisita – inserisce le seguenti informazioni:

- a) durata complessiva dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (secondo gli specifici massimali indicati al successivo art. 12), nel rispetto del vincolo di **una durata massima di 6 mesi** (eventualmente e successivamente estendibili a 9 mesi), **nel caso di prestazioni finanziate su fondi POC 2014-2020** e nel rispetto del vincolo di **una durata massima di 12 mesi, nel caso di prestazioni finanziate su fondi PAC-PNSCIA - Fase II** e/o altra fonte finanziaria autonoma dell'ambito territoriale;
- b) per la frequenza di servizi diurni ex artt. 60 (ora art. 3 del R.R. n 5/2019), 60ter (ora art. 3 del R.R. n 4/2019), centro diurno alzheimer R.R. 3/2005, artt. 68, 105, 106: indicazione del numero dei giorni a settimana e della copertura oraria giornaliera richiesta coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI o dalla Scheda di Valutazione sociale del caso (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito); per la fruizione di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88: indicazione del numero complessivo di ore settimanali richieste (min. 1 – max 6 per il SAD; min. 3 – max 8 per l'ADI), coerentemente a quanto disposto dal relativo PAI, dalla Scheda di Valutazione sociale del caso, (o altra documentazione equipollente, laddove gli stessi si esprimano nel merito);
- c) Indicazione della volontà di avvalersi/non avvalersi della prestazione aggiuntiva del trasporto (opzionabile solo per servizi ex artt. 60 - ora art. 3 del R.R. n 5/2019), 60ter - ora art. 3 del R.R. n 4/2019, centro diurno alzheimer R.R. 3/2005, artt. 68, 105, 106), laddove erogato in proprio dall'unità di offerta, nel rispetto delle condizioni espresse dell'Avviso per Manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle unità di offerta di cui all'A.D. n. 598/2020;
- d) dichiarazione d'impegno a corrispondere direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta opzionato la compartecipazione della quota sociale spettante ai sensi del successivo art. 13 del presente Avviso, nonché l'eventuale quota "sanitaria" di spesa (ove rilevi) in caso di mancata copertura della stessa da parte della ASL territorialmente competente.

L'ABBINAMENTO del disabile/anziano al posto messo a Catalogo ha luogo solo ed esclusivamente dopo aver selezionato l'apposita funzione di "conferma" e aver caricato in piattaforma lo stesso preventivo sottoscritto dall'UDO e dal Referente Familiare, e in caso di Codice Famiglia creato per Delega anche dal delegante, pena il mancato inoltrare all'Ambito territoriale competente della domanda e della relativa documentazione ai fini dell'istruttoria.

4. L'importo del preventivo di spesa viene calcolato dalla piattaforma telematica dei Buoni Servizio al solo fine di rendere nota all'ufficio istruttore l'ipotesi di prenotazione massima di spesa che si andrà a definire esclusivamente in caso di convalida definitiva dell'abbinamento e ammissione al beneficio in sede di graduatoria definitiva, in ragione degli stanziamenti complessivamente disponibili.

L'abbinamento e il preventivo di spesa non creano né determinano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in capo alle unità di offerta né in capo all'Ambito territoriale ovvero al singolo Comune nei confronti dell'utente e del rispettivo nucleo familiare, i quali devono essere resi consapevoli che, sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e,

in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente, che è chiamato a farsi integralmente carico della retta (quota sociale) di frequenza secondo gli specifici accordi pattuiti nel rapporto privatistico con il soggetto gestore del servizio, fino a successiva ed eventuale ammissione al beneficio, oltre che della quota sanitaria della retta, se presente, in caso di non copertura da parte della ASL competente.

5. Con l'operazione di abbinamento la domanda e la relativa documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale il quale effettua l'istruttoria ed esplica i conseguenti adempimenti.
6. Le domande inviate dal referente del nucleo familiare non abbinato entro i termini temporali previsti dalla finestra di riferimento decadono d'ufficio allo scadere dei termini.
7. Con riferimento alle prestazioni finanziate in prima istanza su fondi POC 2014-2020 ,per la durata massima di 6 mesi, in caso di successiva disponibilità di ulteriori fondi da Bilancio Vincolato/Autonoma Regionale, gli "abbinamenti" saranno d'ufficio estesi di ulteriori 3 mesi (sino al limite massimo del 30 giugno 2023), mediante apposita riformulazione automatica dei preventivi di spesa, senza ulteriore presentazione di istanza da parte degli utenti, nel rispetto della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 10.
8. Ai fini dell'estensione temporale degli abbinamenti per ulteriori periodi oltre il primo, a seguito dell'approvazione di eventuale nuovo atto di riparto e assegnazione di risorse da parte della Regione Puglia, l'Ambito territoriale è abilitato - con apposita funzione telematica - a convalidare l'estensione dei periodi di abbinamento relativi alle istanze di buoni servizio già risultate "ammesse finanziabili" in esito alla graduatoria definitiva di cui al successivo art. 10, comma 8 e ad assumere i corrispondenti ulteriori impegni di spesa, per poi procedere alla sottoscrizione di appositi addendum contrattuali.

Art. 10 - Istruttoria e convalida delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le Unità di Offerta interessate, il RUP dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo con le apposite credenziali al cruscotto di istruttoria, effettua l'istruttoria formale delle domande abbinato, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 4, ai fini della convalida definitiva e generazione delle graduatorie, da operarsi **entro e non oltre 30 giorni** dalla chiusura della procedura di abbinamento corrispondente alla finestra temporale di riferimento.
2. L'istruttoria delle domande per l'accesso ai Buoni Servizio è effettuata verificando:
 - il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;
 - la completezza e la veridicità dei dati dichiarati in auto-certificazione;
 - la coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare alla U.d.O. e da questi caricata sulla piattaforma telematica, rispetto ai dati auto-dichiarati dal richiedente nel format di domanda e nella procedura di abbinamento, anche al fine di determinare la corretta costruzione dei progetti di presa in carico in sede di abbinamento e preventivo;
 - la copertura finanziaria necessaria ad erogare i Buoni servizio richiesti in relazione alla tariffa applicata dall'unità di offerta opzionata.
3. L'istruttoria è espletata mediante verifica dei suddetti requisiti in riferimento a tutti gli utenti, in ordine di punteggio provvisoriamente assegnato dal sistema e sino al limite di copertura finanziaria disponibile per l'annualità corrente per ciascuna graduatoria, sulla base dei dati auto dichiarati in domanda.
4. L'istruttoria di convalida si conclude, pertanto, con giudizio di ammissione con copertura finanziaria, ovvero di *non* ammissione al beneficio per assenza/difetto di requisiti, ovvero di inserimento nella categoria "Amnesso non finanziabile", per indisponibilità di risorse. L'operazione di convalida da parte dell'Ambito Territoriale competente, conferma il diritto dell'utente ad usufruire del Buono servizio alle condizioni definite nel preventivo di spesa a partire dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (**1° ottobre 2022 nel caso di fondi POC 2014-2020 , 1° luglio 2022 nel caso di**

fondi PAC- PNSCIA - Fase II), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, in relazione alle frequenze effettive dell'utente stesso.

5. Ai fini del rispetto dei termini istruttori definiti al precedente comma 1, qualora nel corso del procedimento istruttorio si rendesse necessaria la richiesta di integrazioni informative o documentali, queste dovranno essere richieste entro e non oltre i primi 10 giorni di istruttoria. La richiesta di integrazioni dovrà essere notificata tramite e-mail/PEC al referente del nucleo familiare e per conoscenza a mezzo PEC all' Unità di offerta competente. Le integrazioni, quindi, dovranno essere da questi ultimi trasmesse, mediante piattaforma, entro il termine perentorio di gg. 7 dalla richiesta, pena rigetto dell'istanza.
6. Viste le integrazioni trasmesse ai sensi del precedente comma, Il RUP istruttore provvede d'ufficio alla modifica dei necessari dati, informazioni e dichiarazioni al fine di assicurare la piena conformità degli stessi alle verifiche effettuate.
7. Concluse le operazioni di convalida in piattaforma dei singoli buoni servizio, il RUP, entro e non oltre i termini di cui al precedente comma 1, genera la graduatoria "A" riferita alle domande presentate presso CENTRI DIURNI, la graduatoria "B" riferita alle domande presentate presso SERVIZI DOMICILIARI dai soli utenti di cui al precedente art. 3, comma 2 e un'eventuale graduatoria "C" riferita alle domande presentate presso SERVIZI DOMICILIARI dai soli utenti di cui al precedente art. 3, comma 3, nei casi previsti.
8. Terminata la fase di "generazione" delle graduatorie, Il RUP entro e non oltre i medesimi termini di cui al comma 1, **approva le graduatorie definitive delle istanze ammesse al beneficio in relazione alle risorse disponibili**, determina la rispettiva prenotazione di spesa sulla scorta dei preventivi caricati in piattaforma e ammessi al beneficio ed entro i successivi 10 gg. procede alla sottoscrizione di apposito "contratto di servizio" con ciascuna Unità di offerta.
9. Qualora a seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive o in corso di fruizione dei buoni servizio ammessi, dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procede a scorrimento delle graduatorie, all'istruttoria e all'ammissione di ulteriori utenti in lista d'attesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con validità di spesa potenziale dalla data di validità della finestra temporale di candidatura (1° ottobre 2022 nel caso di fondi POC 2014/2020, 1° luglio 2022 nel caso di fondi PAC- PNSCIA - Fase II), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa, o determinata dall'effettivo avvio alla frequenza del servizio prescelto, fatto salvo il prioritario ri-finanziamento sino a giugno 2023 delle domande già convalidate e finanziate in esito all'originaria graduatoria definitiva di cui al comma 8, come di seguito indicato.
10. Con riferimento alle prestazioni finanziate in prima istanza su fondi POC 2014/2020 ,per la durata massima di 6 mesi, in caso di successiva disponibilità di ulteriori fondi da Bilancio Vincolato/Autonomo Regionale, gli "abbinamenti" saranno d'ufficio estesi di ulteriori 3 mesi (sino al limite massimo del 30 giugno 2023), mediante apposita riformulazione automatica dei preventivi di spesa, senza ulteriore presentazione di istanza da parte degli utenti, nel rispetto della graduatoria definitiva di cui al precedente comma 8.
11. Per le finalità di cui al precedente comma, a seguito della generazione dei nuovi periodi di abbinamento, come previsto dal precedente art. 9, comma 8, si attiva apposita finestra istruttoria della durata massima di gg. 15 a decorrere da specifica comunicazione del RUP regionale, entro cui gli ambiti territoriali sociali provvedono a convalidare l'estensione dei periodi di abbinamento relativi alle istanze di buoni servizio già risultate "ammesse finanziabili" in esito alla graduatoria definitiva di cui al precedente comma 8, e ad assumere i corrispondenti ulteriori impegni di spesa, per poi procedere alla sottoscrizione di appositi addendum contrattuali.

Art. 11 - Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. La domanda presentata dal referente del nucleo familiare è inammissibile qualora:
 - a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Avviso;

- b) pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso.
2. Saranno escluse mediante rigetto le istanze in ordine alle quali non risultino presentate le integrazioni richieste ai sensi del precedente art. 10, comma 5 ovvero, non siano rispettati i termini prescritti per la presentazione delle stesse.
3. Saranno escluse mediante azione di "ritiro" le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato.
4. Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande cui *non* consegua, senza *giustificato motivo*, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 90 giorni consecutivi. Ai fini del presente avviso si ritiene "giustificato motivo" esclusivamente l'assenza per gravi motivi di salute o per ricoveri temporanei presso strutture sanitarie. Pur in presenza di "giustificato motivo", l'assenza protratta oltre 90 giorni consecutivi, comporta l'immediata revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per lo scorrimento della corrispondente graduatoria.
5. Saranno escluse, mediante revoca del contributo, le istanze in ordine alle quali i nuclei familiari interessati non ottemperino al pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico, sulla base dei criteri di compartecipazione definiti al successivo art. 13 del presente Avviso.
- A tal fine, trimestralmente, l'Ufficio istruttore dell'Ambito territoriale procede ad apposita ricognizione presso le U.D.O. contrattualizzate; in caso di accertata mancata compartecipazione del nucleo familiare, anche in quota parte e previo preavviso di rigetto funzionale all'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del soggetto erogatore da parte dello stesso, l'Ufficio istruttore procede alla revoca immediata del beneficio "Buono servizio". La periodica attuazione delle verifiche suindicate da parte dell'ufficio istruttore d'ambito forma oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle risorse all'ambito territoriale sociale da parte del competente ufficio regionale.

Art. 12 - Durata del beneficio Buono servizio

1. In fase di istanza di accesso al buono servizio, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di:
 - a) 6 mensilità (automaticamente estendibili a 9 mensilità in caso di rifinanziamento) in riferimento a tutte le prestazioni finanziate a valere su risorse del POC 2014/2020, ai sensi del precedente art. 3, commi 1, 2;
 - b) 12 mensilità in riferimento alle sole prestazioni finanziate a valere su risorse del PAC- PNSCIA - Fase II /altra fonte d'Ambito, ai sensi del precedente art. 3, comma 3 .
2. In riferimento all'accesso a strutture a ciclo diurno semi-residenziale l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale o al PAI (che assumono valore prescrittivo), può richiedere una fruizione giornaliera da un minimo di 4 ore/die ad un massimo di 8 ore/die, per un numero massimo di 6 giornate a settimana, sulla base del modello di offerta della struttura prescelta.
3. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 87 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni della rispettiva Scheda di Valutazione sociale (che assume valore prescrittivo) o del PAI (che assume valore meramente diagnostico, rimanendo in capo all'utente la scelta della quantità di prestazioni, entro i limiti stabiliti), può richiedere una fruizione di massimo 6 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruito in virtù di servizi pubblici erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi.
4. Per l'accesso a servizi domiciliari ex art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'utente, in base alle previsioni del rispettivo PAI (che assume valore meramente diagnostico, rimanendo in capo all'utente la scelta della quantità di prestazioni, entro i limiti stabiliti) può richiedere una fruizione di massimo 8 ore settimanali da fruirsi in orari differenti e ulteriori, rispetto alle ore fruito in virtù di servizi erogati dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali mediante soggetti terzi ovvero dalla ASL competente.

Art. 13 - Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione

1. Ai fini del presente Avviso il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa è corrisposto tramite:

- a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;
- b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (art. 3 del R.R. 4/2019, art. 3 del R.R. 5/2019, centro Alzheimer R.R. 3/2005, artt. 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell' ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;
- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell' ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. Le tariffe di cui al precedente comma 1 per servizi a CICLO DIURNO così come disciplinate dal A.D. n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015), anche in recepimento delle specifiche disposizioni ex Del. G.R. n. 3032/2010 e della Del. G.R.n. 1160/2015, rappresentano Costi massimi di riferimento per i servizi medesimi. Qualora nel corso dell'annualità dovessero subentrare variazioni in aumento delle predette tariffe, in ragione di specifici provvedimenti Regionali in materia, gli impegni di spesa assunti dagli Ambiti territoriali in esito alle graduatorie di cui al precedente art. 10, non potranno subire alcuna corrispondente variazione in aumento, intendendosi consolidata sino a fine annualità l'obbligazione *ab origine* assunta.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre in base a ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Sempre in base a ISEE RISTRETTO se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 3 R.R. 4/2019, art. 3 R.R. 5/2019 e centro diurno R.R. 3/2005)	
€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE*	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
*sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (art. 87). Sempre ISEE RISTRETTO se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88)	
Da € 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
da 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
da € 10.001,00 a € 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
da € 15.001,00 a € 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa

da € 20.001,00 a € 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
da € 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
da € 30.001,00 a € 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
da € 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

4. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema telematico in base al valore ISEE RISTRETTO.

5. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.

6. Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, la quota di compartecipazione è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013).

Art. 14 - Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre 2022 per le prestazioni finanziate su fondi POC 2014/2020, 1° luglio 2022, per le prestazioni finanziate su fondi PAC- PNSCIA - Fase II /altra fonte d'ambito), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza⁵, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si consolida esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre 2022 per le prestazioni finanziate su fondi POC 2014/2020, 1° luglio 2022, per le prestazioni finanziate su fondi PAC- PNSCIA - Fase II/altra fonte d'ambito), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall'avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007, secondo apposito format "allegato A.2" al A.D. n. 598/2020.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il registro cartaceo delle presenze (in strutture diurne semi-residenziali) deve essere compilato ogni giorno tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 (per gli utenti con frequenza diurna o intera giornata) ed entro e non oltre le ore 15:00 (per gli utenti con sola frequenza pomeridiana). Tale adempimento non sostituisce la compilazione del registro telematico delle presenze, che rimane comunque obbligatoria ai fini della generazione delle attestazioni mensili di frequenza successivamente all'ammissione al beneficio del singolo utente.
3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, nel solo caso di servizi domiciliari ex artt. 87 e 88, il registro cartaceo delle presenze è sostituito dal *Report degli accessi domiciliari*, secondo apposito format "allegato A.3" al A.D. n. 598/2020, con il quale si attesta (previa firma dell'operatore intervenuto e di controfirma di un parente, tutore, amministratore di sostegno del disabile/anziano, ovvero dell'operatore medesimo in caso di impossibilità/indisponibilità assoluta alla controfirma di uno dei predetti soggetti) l'avvenuta erogazione della prestazione, con relativa esplicitazione delle quantità erogate, entro la medesima giornata in cui la prestazione ha avuto luogo.
4. Dal momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva che conferma il diritto ad usufruire del Buono Servizio, mensilmente e alla fine di ogni mese solare, il nucleo familiare sottoscrive apposita

⁵ È ammessa la possibilità che l'utente scelga di avviare la frequenza effettiva del servizio prescelto entro l'intero arco temporale di validità del buono servizio, senza incorrere nella revoca del beneficio. Una volta avviata la frequenza (ritenendosi sufficiente, a tal fine, anche un solo giorno di frequenza), tuttavia, si applica la disciplina della revoca di cui all'art. 11, comma 4)

“Attestazione mensile di frequenza”, comprensiva del riepilogo del registro telematico delle presenze, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l’effettiva fruizione del servizio al quale il disabile/anziano è stato abbinato e l’avvenuto pagamento all’unità di offerta della quota-di compartecipazione a carico del nucleo familiare, determinata con le modalità di cui al precedente art. 13.

5. Per i servizi a CICLO DIURNO, la base di calcolo è la tariffa giornaliera, con valore di “costo di riferimento”. Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza giustificata, anche non consecutivi. Sia le presenze, sia le assenze, sono calcolate esclusivamente in riferimento alle giornate di effettiva apertura/erogazione dei servizi da parte dei Gestori.
6. Per i servizi domiciliari - artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 - la base di calcolo è la tariffa oraria, con valore di “costo di riferimento”. Per cui il valore del Buono Servizio è calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.
7. Mensilmente l’Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell’avvenuto invio da parte dell’Unità di Offerta, mediante l’apposito “sistema di interscambio”, della/e fattura/e relativa/e al valore dei Buoni Servizio maturati, nonché del caricamento in piattaforma telematica:
 - a) della medesima fattura elettronica con contestuale compilazione della maschera dati,
 - b) delle ricevute fiscali attestanti il pagamento della quota a carico della famiglia, direttamente nelle mani del soggetto gestore,
 - c) delle attestazioni mensili di frequenza generate in piattaforma,dispone il pagamento dei Buoni Servizio spettanti per ciascun nucleo familiare.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, l’Ambito Territoriale Sociale sottoscrive apposito contratto di servizio con ciascuna U.d.O. entro e non oltre 10 gg. dall’approvazione della graduatoria definitiva. Nel contratto, in aggiunta alla definizione degli obblighi reciproci tra le parti, è definito il numero dei buoni servizio ammessi in prima istanza (fatto salvo l’eventuale scorrimento di graduatoria per rinunce/revoche/ritiri) e l’ammontare delle risorse contabilmente stanziato in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi.
9. in presenza di risorse finanziarie disponibili e di ulteriori periodi di abbinamento da ammettere, gli ambiti territoriali procedono all’adozione di apposito addendum al contratto in essere, al solo fine di ampliarne la dotazione finanziaria, in relazione all’estensione temporale degli abbinamenti.
10. Laddove in corso di fruizione del buono servizio le tariffe poste a base della frequenza e del preventivo di spesa sottoscritto dalle parti ai sensi del precedente art. 9 dovessero subire variazioni in aumento (in recepimento di nuove norme regionali in materia), l’importo complessivo di quota pubblica prenotata in sede di convalida del Buono e di derivante Obbligazione Giuridica assunta nei confronti delle Unità di Offerta da parte dell’Ambito Territoriale sociale, non potrà subire alcuna corrispondente variazione in aumento. Conseguentemente, la durata effettiva del buono servizio a copertura della quota sociale di spesa, ove necessario, subirà automatica e proporzionale riduzione del periodo di fruizione, entro i limiti di stanziamento originariamente stabiliti.

Art. 15 - Controlli

1. La Sezione Inclusione Sociale Attiva dell’Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l’attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure, anche mediante applicazione dell’istituto della revoca dei fondi assegnati, nel rispetto delle previsioni del Disciplinare e in applicazione del vigente SI.GE.CO. del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Art. 16 - Obblighi per l’Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale Sociale, titolare ex lege delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, è soggetto beneficiario e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione del presente Avviso. In quanto beneficiario finale, l'Ambito Territoriale Sociale, attuatore dell'intervento, nonché soggetto pubblico erogatore delle risorse finanziarie in favore delle Unità di Offerta, è tenuto a:
 - a. sottoscrivere con le unità di offerta il contratto di servizio, previa sottoscrizione del Disciplinare con Regione Puglia;
 - b. assicurare l'osservanza degli obblighi scaturenti dal Disciplinare sottoscritto con Regione Puglia, nonché gli obblighi derivanti dal contratto di servizio e dall'addendum, laddove sottoscritto, con le unità di offerta;
 - c. assicurare il costante controllo della spesa;
 - d. disporre il pagamento del Buono in favore dell'unità di offerta, accertata la regolarità della spesa sulla base delle attestazioni di frequenza e pagamento, della fattura, verifica di ogni altra documentazione ritenuta utile, monitorando altresì che l'Unità di Offerta opzionata dal destinatario risulti iscritta al Catalogo nel periodo di riferimento della fatturazione e che il personale in servizio risulti proporzionato all'utenza effettiva in carico;
 - e. effettuare tempestivamente sulla piattaforma telematica le operazioni connesse alle procedure di propria competenza;
 - f. consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia, Organismi ed Autorità competenti regionali, nazionali o comunitarie, dovessero disporre almeno fino a tre anni dopo la conclusione del POC PUGLIA 2014-2020, salvo diverse disposizioni;
 - g. garantire l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell'Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - h. rispettare le Linee guida regionali per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate a valere sulla Sub Azione 9.7.b.
2. L'Ambito territoriale può effettuare, in qualunque momento controlli presso l'Unità di Offerta con la quale ha sottoscritto il contratto di servizio, al fine di verificare il servizio erogato, nonché la conformità delle procedure attuate e degli obblighi di legge previsti.
3. Qualora in sede di verifica l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento dovesse rilevare irregolarità o inadempienze, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia, al Comune di riferimento ed agli Organi competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 17 - Rispetto della privacy

4. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i soggetti interessati all'accesso al "Buono Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili ed anziani" che il trattamento dei dati, comuni e particolari, forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti, è svolto nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, al fine dell'assegnazione del contributo in questione, e di ulteriori contributi, e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.
5. Titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.
6. Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpdp@regione.puglia.it.
7. La Regione Puglia, per l'attuazione della misura "Buono Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili ed anziani", si avvale degli Ambiti Territoriali e di InnovaPuglia S.p.A., che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

8. Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al “Buono Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili ed anziani” e la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall’accesso al contributo.
9. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla data di chiusura del procedimento.
10. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l’accesso e la rettifica, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all’indirizzo rpdp@regione.puglia.it.
11. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 79 del GDPR.

Art. 18 - Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento; i quesiti, in forma scritta, possono essere formulati scrivendo all’indirizzo mail dedicato buoniserviziadisabili-anziani@regione.puglia.it e riceveranno risposta esclusivamente in forma scritta.
2. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: REGIONE PUGLIA - Sezione Inclusione Sociale Attiva – Via Gentile n. 52 - 70126 – Bari.
3. Responsabile del procedimento sino a conclusione delle attività gestionali è il Dott. Claudio Natale quale Responsabile di Sub Azione 9.7.b Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili ed anziani, del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Qualunque informazione in merito al presente Avviso può essere richiesta a: Inclusione Sociale Attiva – Via Gentile n. 52 - 70126 – Bari Pec: segreteriaapri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it.
5. Responsabile dei controlli è il Dott. Salvatore Lospalluto quale Udc di Policy Asse IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.